



Deliberazione n. 767 del 6 luglio 2023

OGGETTO: Approvazione dell'aggiornamento al regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti e soggetti equiparati, c.d. Whistleblower, che segnalano illeciti e irregolarità.

L'anno 2023, addì 6 del mese di luglio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;
- La L.190/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- La L. 179/2017 avente ad oggetto: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati";
- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;

VISTO:

- Lo schema delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023;

CONSIDERATO che:

L'art. 4 del D.Lgs 24/2023 stabilisce tra l'altro che devono essere attivati canali di segnalazione interna inviando una comunicazione preventiva alle rappresentanze ed organizzazioni sindacali;

L'art. 5 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce tra l'altro che devono essere adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;

L'art. 23 del D.Lgs 24/2023 stabilisce che sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- L'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- L'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

L'art. 24 del D.Lgs 24/2023 stabilisce tra l'altro che le disposizioni di cui al decreto 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 e che alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.

DATO ATTO che con nota prot. n.41938 del 27.06.2023 e nota e-mail del 03.07.2023 è stata trasmessa la comunicazione inerente i canali interni di segnalazione whistleblowing ai rappresentanti sindacali della RSU, OO.SS. del comparto e OO.SS. della Dirigenza;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aggiornamento al regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti e soggetti equiparati, c.d. Whistleblower, che segnalano illeciti e irregolarità, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;

DATO ATTO che in virtù delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 24 del D.Lgs 24/2023 il precedente regolamento adottato con deliberazione n. 756 del 04/08/2021 resterà pubblicato in amministrazione trasparente con l'evidenza " in vigore fino al 14/07/2023";

DATO atto che si provvederà a dare evidenza dell'adozione dell'aggiornamento al regolamento in argomento con la pubblicazione in amministrazione trasparente;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per il bilancio aziendale.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento al regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti e soggetti equiparati, c.d. Whistleblower, che segnalano illeciti e irregolarità, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di dare atto che si provvederà a dare evidenza dell'adozione dell'aggiornamento al regolamento in argomento con la pubblicazione in amministrazione trasparente;
3. di dare atto che in virtù delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 24 del D.Lgs 24/2023 il precedente regolamento adottato con deliberazione n. 756 del 04/08/2021 resterà pubblicato in amministrazione trasparente con l'evidenza " in vigore fino al 14/07/2023";
4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per il bilancio aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Lazazzara



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Aggiornamento regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti, cd. whistleblower, che segnalano gli illeciti e le irregolarità.

PREMESSA

TITOLO I -Disposizioni Generali

- Art. 1 Quadro normativo
- Art. 2 Definizioni e acronimi
- Art. 3 Finalità del regolamento

TITOLO II- Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regolamento

- Art. 4 Segnalanti
- Art. 5 Segnalazioni anonime
- Art. 6 Oggetto della segnalazione
- Art. 7 Segnalazioni escluse
- Art. 8 Destinatario della segnalazione
- Art. 9 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ASST Lariana
- Art. 10 Modalità di segnalazione al RPCT di ASST Lariana

TITOLO III- Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

- Art. 11 Forme di tutela del segnalante e di altre figure equiparate
- Art. 12 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e di altre figure equiparate
- Art. 13 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale
- Art. 14 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti
- Art. 15 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare
- Art. 16 Condizioni per la tutela
- Art. 17 La tutela da misure ritorsive o discriminatorie
- Art. 18 Misure di sostegno
- Art. 19 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni Pubbliche

TITOLO IV – Verifica ed esito delle segnalazioni

- Art. 20 Canali interni di segnalazione
- Art. 21 Canali esterni di segnalazione

TITOLO V - Responsabilità e sanzioni.

Art. 22 Responsabilità del whistleblower

Art. 23 Violazioni degli obblighi del regolamento

Art. 24 Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione.

TITOLO VI– Disposizioni finali

Art. 25 Il regime transitorio

Art. 26 Trattamento dei dati

Art. 27 Revisione periodica del regolamento

PREMESSA

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- l'ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno, esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- le specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerte sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC.

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 Quadro normativo

Il regolamento è redatto, aggiornato e integrato nel rispetto:

- della legge 6 novembre 2012 n. 190, e ss.mm.ii., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- L. n. 179/2017 e s.m.i. “ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- del codice di comportamento di ASST Lariana;
- dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA);
- del PTPCT di ASST Lariana assorbito nel PIAO;
- Deliberazione ANAC n. 469 del 09/06/2021 linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54 bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing ;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)»;
- Documento ANAC relativo allo schema delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» pubblicate sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023;

Art. 2 Definizioni e acronimi

Si riportano le seguenti definizioni e acronimi:

- “whistleblower” (segnalante) è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o

l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

- “*whistleblowing*” (segnalazione) è l'attività di segnalazione di possibili rischi d'irregolarità o di episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione è a tutti gli effetti, uno dei più rilevanti strumenti di prevenzione, per tale ragione è una manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Pubblica Amministrazione;
- *Violazioni*: Ai fini del decreto 24/2023, si intendono per «violazioni» comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
- ANAC Autorità nazionale anticorruzione;
- PNA Piano nazionale anticorruzione;
- PTPCT Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- UPD Ufficio procedimenti disciplinari.

Art. 3 Finalità del Regolamento

Il decreto legislativo n. 24/2023 costituisce la normativa di attuazione nel nostro Paese della Direttiva Europea n.1937/2019 in materia di *whistleblowing*, sostituendo le disposizioni in materia previste dalla legge n.179/2017 per il settore pubblico.

Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

La finalità del presente regolamento è di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce.

Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione inserita nel PIAO.

TITOLO II - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regolamento.
Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal D.Lgs. 24/2023 riguarda l'ampliamento degli ambiti soggettivi ed oggettivi del *whistleblowing*.

TITOLO II- Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regolamento

Art. 4 Segnalanti

Ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti Per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche.

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporto lavorativo con ASST Lariana, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno, consulenti o collaboratori, lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con ASST Lariana (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

Ulteriore novità del d.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta anche a soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche quali ad esempio:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

Art. 5 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per ASST Lariana sono gestite con i canali ordinari.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente regolamento, sono prese in considerazione per opportune verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

L'ASST Lariana qualora riceva segnalazioni attraverso canali interni è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni.

Art. 6 Oggetto della segnalazione

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Di seguito esempi di violazioni del diritto nazionale quali illeciti civili, illeciti amministrativi, illeciti penali, illeciti contabili ed esempi di violazione del diritto dell'UE quali atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad esempio settori appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 7 Segnalazioni escluse

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee guida ANAC n. 469/2021, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Il legislatore ha specificato ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e ad esempio le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

8 Destinatario della segnalazione

Destinatario della segnalazione oggetto del presente regolamento è il RPCT dell'ASST Lariana.

Per quanto riguarda "le comunicazioni di misure ritorsive" la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale, la segnalazione di cui al D.Lgs. 24/2023 indirizzata all' RPCT o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

Art. 9 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ASST Lariana

In ASST Lariana il processo di gestione delle segnalazioni è affidato al RPCT, che si avvale di un collaboratore autorizzato. Entrambi sono tenuti ad assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona nel segnalare fatti illeciti. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti

avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Art. 10 Modalità di segnalazione al RPCT dell'ASST Lariana

La segnalazione può essere presentata mediante tre canali interni:

- Piattaforma informatica:
Con il servizio informatizzato messo a disposizione dalla ASST Lariana che garantisce la riservatezza e la tutela prevista dalla legge al seguente link [Whistleblowing - Asst Lariana - Whistleblowing - Asst Lariana \(asst-lariana.it\)](https://asst-lariana.it/whistleblowing) reso disponibile nella home page del sito istituzionale dell'ASST Lariana;
 - Attraverso la rete TOR, accessibile solo al di fuori della rete istituzionale della ASST Lariana, seguendo le indicazioni riportate al seguente indirizzo [Whistleblowing - Asst Lariana - Whistleblowing - Asst Lariana \(asst-lariana.it\)](https://asst-lariana.it/whistleblowing) reso disponibile nella home page del sito istituzionale dell'ASST Lariana;
 - Mediante la piattaforma informatica entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione il RPCT o suo collaboratore autorizzato inviano un avviso di ricevimento al segnalante per confermare di aver preso in carico la stessa.
 - Mediante la piattaforma informatica RPCT invia il riscontro finale al segnalante entro tre mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento, o, in sua assenza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
-
- Canale di segnalazione telefonico Whistleblowing: numero dedicato 031 585 9786.

Quando il segnalante effettua una chiamata al numero 031/5859786 lo stesso ascolta dapprima l'informativa (breve) quindi se resta in linea (accetta le condizioni) il sistema telefonico attiva la registrazione della telefonata.

In virtù di quanto previsto dall'informativa breve, necessariamente l'utente deve comunicare un proprio recapito telefonico o un indirizzo mail affinché il RPCT o suo collaboratore autorizzato possa in seguito contattarlo ovvero, il segnalante, possa ricevere l'avviso di ricezione della presa in carico della sua segnalazione, così come previsto dalla normativa.

Se il segnalante non fornisce i propri recapiti nessun riscontro potrà essere fornito dal RPCT o suo collaboratore autorizzato e la segnalazione anonima verrà gestita con i canali ordinari.

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione RPCT o suo collaboratore autorizzato invieranno un avviso di ricevimento al segnalante per confermare la presa in carico della stessa.

La notifica dell'invio avverrà utilizzando i dati di contatto contenuti nella registrazione audio.

Si precisa altresì che il riscontro finale dovrà essere reso dal RPCT al segnalante entro tre mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento, o, in sua assenza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

- Incontro diretto con RPCT.

Tramite segnalazione verbale al RPCT il quale provvede a redigere verbale.

Al riguardo si precisa che su richiesta della persona segnalante l'incontro diretto con RPCT sarà fissato entro un termine ragionevole.

I dati di contatto del RPCT sono pubblicati sul sito istituzionale ASST Lariana sezione Amministrazione Trasparente.

Il riscontro finale al segnalante dovrà essere reso dal RPCT entro tre mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento, o, in sua assenza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'informativa completa è reperibile alla pagina web wb.asst-lariana.it.

TITOLO III- Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

Art. 11 Forme di tutela del segnalante e di altre figure equiparate

Il sistema di protezione rafforzato che il D.Lgs 24/2023 riconosce al segnalante ed altre figure, come ad esempio il facilitatore, si compone di quattro tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie;
- limitazione della responsabilità;
- misure di sostegno

Art. 12 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e di altre figure equiparate

L'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 disciplina l'obbligo di riservatezza.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;

È previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo. In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre

al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle

ragioni di tale rivelazione:

- o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

RPCT e suo collaboratore autorizzato tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 13 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *“fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali, l'Autorità giudiziaria chieda al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante lo stesso può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Art. 14 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini contabili, l'Autorità contabile

chieda al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante lo stesso può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Art. 15 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tale caso, la richiesta di disvelare l'identità del segnalante deve essere ben motivata e la valutazione sulla sussistenza della condizione di "assoluta indispensabilità" è posta in capo al Dirigente o UPD, che dovrà adeguatamente motivare la scelta.

Gravano sul Dirigente e sui componenti dell'UPD gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il RPCT ed il personale amministrativo assegnato a supporto dell'attività del RPCT.

La violazione della tutela della riservatezza, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza"*.

Art. 16 Condizioni per la tutela

Le tutele di cui al presente regolamento non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 17 La tutela da misure ritorsive o discriminatorie

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Elemento di novità è che la nuova disciplina include tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate o divulgatore pubblico subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, in discontinuità con il passato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

L'ANAC ritiene che nella nozione di ritorsione debbano ricomprendersi anche i provvedimenti che le amministrazioni e gli enti adottano per attuare le ritorsioni.

È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Deve tuttavia precisarsi che, non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova e ad esempio non opera per i facilitatori.

Se la persona segnalante inizialmente anonima è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC attraverso i canali messi a disposizione dall'autorità.

Quali sono le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni
D.lgs. n. 24/2023
a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto. b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto. c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite. Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica. In difetto di tali condizioni le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica; o analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Nel caso in cui l'ANAC accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Resta fermo che avverso la decisione in ordine alla valutazione da parte di ANAC della sussistenza di una ritorsione, l'interessato può ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante va inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Art. 18 Misure di sostegno

Come ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante.

Art. 19 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni

Pubbliche

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa in ordine ad esempio a violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione.
2. La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

TITOLO IV – Verifica ed esito delle segnalazioni

Art. 20 Canali interni di segnalazione

ASST Lariana ha implementato i canali interni di seguito descritti, trasmettendo al riguardo una nota alle organizzazioni sindacali, ed ha affidato la gestione dei suddetti canali al RPCT e al suo collaboratore autorizzato.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il RPCT o suo collaboratore:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In primo luogo, il RPCT una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

RPCT procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal RPCT per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate,
- b) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- c) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- d) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni;

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

RPCT mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali;

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All'esito dell'istruttoria, RPCT fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

RPCT comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che

può consistere nell'archiviazione diretta, nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.

Resta fermo che gli organi riceventi da quel momento sono titolari del trattamento dei dati.

In sintesi RPCT che riceve la segnalazione svolge le seguenti attività:

1. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
2. provvede a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
3. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
4. provvede a fornire il riscontro alla persona segnalante, comunica alla persona segnalante l'esito finale.

Non spetta, invece, al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti.

Qualora RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi per la gestione e l'analisi della segnalazione sarà sostituito dal referente internal auditing come indicato nel PIAO.

È importante indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli

specificamente previsti dal decreto, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing.

Art. 21 Canali esterni di segnalazione

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

1) ANAC: Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC quale unico ente competente alla loro gestione;

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC quale unico ente competente secondo le indicazioni consultabili nel sito istituzionale di ANAC, e cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

ANAC sta predisponendo una apposita piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive.

ANAC predispone un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali.

Le segnalazioni possono essere raccolte da ANAC anche tramite "Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole".

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2) Divulgazione pubblica: i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Condizioni per la segnalazione

Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Modalità

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri sopra esposti.

Valutazione dell'interesse pubblico e dell'interesse personale del segnalante.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3) Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

TITOLO V - Responsabilità e sanzioni.

Art. 22 Responsabilità del whistleblower

art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentata di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 23 Violazioni degli obblighi del regolamento

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

Art. 24 Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione

dell'istituto e degli esiti della sua applicazione.

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della Art. corruzione.

Il RPCT nella relazione annuale prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge 190 del 2012, darà conto dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione e intraprenderà iniziative di sensibilizzazione sull'istituto anche con percorsi formativi.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

Art. 25 Il regime transitorio

Per consentire l'adeguamento alla nuova disciplina, è previsto che le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023.

Fino alla data del 14 luglio 2023, pertanto, le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria o contabile continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazione e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.

Art. 26 Trattamento dei dati

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

I dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi ed i tempi di conservazione sono conformi alle finalità del trattamento e compatibili con quanto previsto dal Massimario di scarto in vigore.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

A tal riguardo, per la trattazione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce RPCT e suo collaboratore sono stati espressamente autorizzati.

Art. 27 Revisione periodica del regolamento

Il regolamento potrà essere sottoposto a revisione periodica.